

**BOZZA DI STATUTO PER "CONSORZIO STABILE DI SDI"
DI CUI ALL'ART. 90, COMMA 1, LETTERA H
DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n.163**

* * * *

CAPITOLO 1

Denominazione - Sede - Oggetto

1.1 DENOMINAZIONE

E' costituito, ai sensi dell'art. 90, comma1, lettera h del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, il consorzio stabile denominato "....."

fra le seguenti società:

.....
.....
.....
.....

Il consorzio opererà nell'ambito degli affidamenti di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad esse connesse, ivi comprese la direzione lavori, nonché i compiti di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile unico del procedimento, per impegno reciprocamente assunto dai consorziati ed istituirà a tal fine una comune struttura di impresa.

1.2 SEDE

Il consorzio ha sede in

.....

e può istituire uffici amministrativi e di rappresentanza con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

1.3 DURATA

La durata del consorzio è fissata al

(almeno cinque anni a partire dalla costituzione)

e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

1.4 SCOPO

Il consorzio ha per scopo:

- a) la partecipazione a gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnicoamministrative ad essa connesse;
- b) lo svolgimento degli incarichi di cui alla lettera a).

Per il raggiungimento dello scopo sociale il consorzio potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, ivi compresa la concessione di fidejussioni, avalli e garanzie di ogni genere anche in favore di terzi che saranno ritenute necessarie o utili dal Consiglio di Amministrazione.

Sempre per il raggiungimento dello scopo sociale, il Consorzio può avvalersi di qualunque agevolazione e beneficio previsto dalla legislazione nazionale e da quella comunitaria, nonché partecipare ad iniziative ed Enti che svolgono attività similare.

L'esistenza di una "comune struttura di impresa" non esclude che il consorzio, operando in nome proprio, ma per conto dei consorziati, abbia facoltà di far eseguire le prestazioni direttamente dai consorziati senza che ciò costituisca subappalto. In tal caso, ferma restando la responsabilità solidale dei consorziati nei confronti del soggetto appaltante, l'attività del consorzio si limiterà al coordinamento delle attività svolte dalle società consorziate ed alla loro rappresentanza nei confronti della stazione appaltante, mentre alla sfera economica delle imprese, nei limiti delle quote di rispettiva pertinenza, andranno ricondotti gli effetti degli appalti aggiudicati.

CAPITOLO 2

Rapporti economici

2.1 ASSENZA DI LUCRO

Il consorzio non persegue finalità di lucro e non distribuisce utili ai consorziati, sotto qualsiasi forma.

2.2 FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è costituito dai versamenti dei consorziati e dai contributi annuali. Questi ultimi saranno richiesti e determinati dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del preventivo economico-finanziario e hanno la finalità di garantire l'autosufficienza gestionale del consorzio.

2.3 ESERCIZI FINANZIARI

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

CAPITOLO 3

Acquisizione e perdita della qualità di consorziato

3.1 NUOVI CONSORZIATI

Il numero dei consorziati è illimitato, ma non può essere inferiore a tre.

Nel caso in cui si determini una riduzione della compagine consortile inferiore al minimo di legge, i consorziati possono evitare lo scioglimento del consorzio ex art. 10 del presente statuto ripristinando la prescritta pluralità ai sensi di quanto previsto dall'art. 2272 del Codice civile.

I soggetti (società di ingegneria e società di professionisti) che intendano partecipare al consorzio devono formulare, per iscritto, istanza indirizzata al Consiglio di Amministrazione.

La domanda dovrà contenere:

- a) la ragione sociale e/o denominazione, la sede e l'iscrizione nel registro delle società;
- b) la sottoscrizione da parte dell'imprenditore o del legale rappresentante della società;
- c) la dichiarazione di accettazione dello statuto del consorzio;

d) ogni elemento atto a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'aspirante. Tra i requisiti oggetto di valutazione vi sono lo stato di solvenza e l'attinenza del settore di attività dell'aspirante a quello del consorzio e/o alle sue finalità.

La domanda di ammissione sarà esaminata dal Consiglio di Amministrazione, che la sottoporrà per l'approvazione all'assemblea dei consorziati.

La deliberazione di ammissione sarà operativa e verrà annotata nel "Libretto dei Consorziati", dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto al pagamento di una quota iniziale di partecipazione e all'adempimento degli eventuali obblighi particolari, il tutto così come sarà deliberato dall'Assemblea con analitica motivazione.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che sia stata versata la quota di cui sopra o adempiuti gli eventuali obblighi stabiliti dall'Assemblea, la delibera di ammissione diventa inefficace.

3.2 RECESSO

I consorziati possono recedere dal consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Consiglio di Amministrazione del consorzio presso la sede legale soltanto ove ricorra una giusta causa, ferma restando la responsabilità solidale del consorziato per gli appalti assunti dal consorzio fino alla data del legittimo recesso.

Il recesso produrrà effetti dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti del consorzio o di terzi (nell'ambito dell'attività del consorzio) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente statuto.

3.3 ESCLUSIONE

L'esclusione dal consorzio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione per i seguenti motivi:

- a) estinzione (a qualunque titolo dovuta) della società consorziata;
- b) inadempimenti, scorrettezze, o gravi negligenze attuate nei confronti del consorzio o degli altri consorziati;
- c) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente statuto;
- d)

L'esclusione può essere deliberata nei confronti dei soggetti partecipanti al consorzio, in caso di trasformazione sostanziale dell'oggetto dell'attività imprenditoriale e/o sociale, anche se conseguente ad operazioni di fusione, incorporazione e trasformazione delle singole società.

Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate al soggetto interessato dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi entro il 15° giorno successivo alla loro adozione.

L'esclusione diventa efficace dal momento della ricezione da parte del consorziato della comunicazione.

Il consorziato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il consorzio o verso i terzi (nell'ambito dell'attività svolta dal consorzio) che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al precedente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati al consorzio dal consorziato escluso, ai sensi della lettera "b" del primo comma del presente articolo.

3.4 QUOTE DI CONSORZIATI RECEDUTI O ESCLUSI

Nel caso di recesso e/o di esclusione del consorziato, la quota originaria e i contributi da questo versati si accrescono proporzionalmente a quelle degli altri.

CAPITOLO 4

Gestione

4.1 ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consorzio;
- d) il Collegio dei Sindaci.

CAPITOLO 5

Assemblea

5.1 COMPOSIZIONE

L'Assemblea si compone di tutti i consorziati.

5.2 LUOGO E TEMPO DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello stato.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione della situazione patrimoniale.

Deve inoltre essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto del fondo consortile, sempre che siano specificati gli argomenti da trattare e questi rientrino nella competenza dell'assemblea.

Può inoltre essere convocata ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità il Consiglio di Amministrazione.

5.3 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi al domicilio dei consorziati (risultante dal Libro dei Consorziati) almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

5.4 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni consorziato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta (non autentica).

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non può essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

5.5 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONI

La presidenza dell'Assemblea compete al Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza, alla persona designata dagli intervenuti.

Svolge le funzioni di segretario il componente più anziano del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza sarà dagli intervenuti designato un segretario, che potrà anche essere persona estranea al consorzio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

5.6 QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei consorziati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

5.7 VOTO E SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese in modo palese, per appello nominale.

5.8 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- a) approva il programma di attività e il preventivo economico-finanziario predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- b) approva la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta dal Consorzio e la situazione patrimoniale di fine esercizio;
- c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le eventuali modifiche da apportare allo statuto;
- d) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'ammissione di nuovi soci;
- e) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione nei limiti stabiliti dal successivo punto 6.1;
- f) nomina i componenti del Collegio dei Sindaci nei limiti e secondo le modalità di cui al successivo punto 9.1;
- g) determina l'ammontare dei contributi annuali;
- h) determina l'ammontare delle quote iniziali da porre a carico dei nuovi consorziati;
- i) delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulle procedure di liquidazione, nonché sulla nomina dei liquidatori;
- l) delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di legge e di statuto sono riservati alla sua competenza o che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO 6

Consiglio di amministrazione

6.1 COMPOSIZIONE - NOMINA E DURATA

Il Consiglio di Amministrazione è composto da (minimo tre) membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio.

L'Assemblea, all'atto della nomina, fissa il numero dei membri per il triennio.

I membri del Consiglio sono rieleggibili senza limiti.

6.2 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione provvede:

- a) ad eleggere nel proprio seno il Presidente e un Vice Presidente;
- b) ad eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) all'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, adottando tutte le deliberazioni che riterrà opportune e provvedendo su ogni materia che non rientri nella competenza dell'Assemblea;
- d) a predisporre l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) a predisporre gli atti e le proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) all'istituzione di uffici amministrativi e/o di rappresentanza del Consorzio;
- g) a sottoporre all'Assemblea le richieste di ammissione di nuovi consorziati;
- h) all'esclusione dei consorziati secondo le modalità di cui al precedente punto 3.3;
- i) a predisporre la situazione patrimoniale di fine esercizio e il preventivo economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l) a svolgere tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dalla legge e da questo statuto.

6.3 NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

CAPITOLO 7

Il Presidente del Consorzio

7.1 ATTRIBUZIONI E POTERI

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e' anche Presidente del Consorzio, che rappresenta nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli provvede:

- a) - a presiedere l'Assemblea;
- b) - a presiedere e convocare il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno;
- c) a svolgere tutte le incombenze a lui attribuite dalla legge, da questo statuto o dal Consiglio di Amministrazione.

7.2 SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente a cui, conseguenzialmente, competono tutti i poteri del Presidente.

Il Vice Presidente, ai fini della propria legittimazione all'esercizio dei poteri spettanti al Presidente, farà procedere la propria firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente impedito" o da altra similare.

CAPITOLO 8

Collegio dei Sindaci

8.1 COMPOSIZIONE-FUNZIONAMENTO- ATTRIBUZIONI

Il Collegio dei Sindaci e' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea e resta in carica un triennio.

Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni degli articoli del codice civile che vanno dal 2398 al 2407 (incluso).

CAPITOLO 9

Libri consortili

9.1 INDICAZIONE

Oltre i libri e le scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, in quanto applicabile, il Consorzio deve tenere:

- a) il Libro dei Consorziati;
- b) i Libri dei Verbali dell'Assemblea;
- c) il Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Libro delle riunioni del Collegio Sindacale.

CAPITOLO 10

Scioglimento e liquidazione

10.1 CASI DI SCIoglimento

Il Consorzio si scioglie:

- a) per decorso del termine di durata;
- b) per deliberazione dell'Assemblea;
- c) per il venir meno del numero minimo dei consorziati;
- d) per ogni altra causa prevista dalla legge.

10.2 LIQUIDATORI

Addivenendosi per qualsiasi ragione allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

I liquidatori provvederanno, al termine delle operazioni di liquidazione, alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile tra i consorziati, in proporzione dei relativi apporti complessivi al fondo medesimo e in relazione all'entità delle contribuzioni rese dai consorziati in prestazioni e servizi.

Gli enti consorziati si impegnano a destinare ogni attività residua a finalità di beneficenza.

CAPITOLO 11

Clausola arbitrale

11.1 CLAUSOLA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, sarà deferita alla decisione di numero tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti in causa e il terzo dai primi due così nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di...

Gli arbitri decideranno secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio.

La decisione viene fin da ora riconosciuta dalle parti quale manifestazione della loro volontà contrattuale.

CAPITOLO 12

Rinvio

12.1 NORMATIVA RESIDUALE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia.